

# Legislatura 17<sup>a</sup> - 12<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 433 del 23/03/2017

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2017

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.*

Il sottosegretario FARAONE risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-03497, del senatore [Mandelli](#) ed altri, sul corretto funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Ringrazia anzitutto gli interroganti, poiché consentono con la loro iniziativa di sindacato ispettivo di chiarire gli aspetti di una questione oggettivamente complessa, la quale è pervenuta di recente ad un positivo esito.

Prima di illustrare i particolari della vicenda, rimarca come obiettive complicazioni di natura giuridica abbiano reso difficoltoso il percorso amministrativo sotteso alla ricostituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), incidendo negativamente sui tempi della sua effettiva operatività.

Rammenta che detta Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia: tale precisazione è necessaria per evidenziare come la costituzione dell'organismo necessiti, proprio per l'alto valore di garanzia che gli è proprio, della convergenza delle volontà di più amministrazioni, e, dunque, non solo di quella del Ministero della salute.

Ciò posto, passa a ricostruire, nel dettaglio, i passaggi più significativi della vicenda.

Al momento dell'ultima scadenza dell'organismo (23 maggio 2015), il Dicastero della salute ha predisposto, tempestivamente, un primo schema di decreto per il rinnovo della composizione della Commissione, nel quale, in considerazione della nota questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, ed in quel momento pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, non erano stati indicati, in via cautelativa, i componenti ministeriali.

Si era infatti ritenuto che la CCEPS potesse comunque operare, atteso che, pur in assenza dei componenti ministeriali, il numero legale era assicurato dalla presenza del presidente, di un relatore e dei tre componenti designati dalla Federazione relativa alla professione sanitaria del professionista a cui si riferisce il ricorso (articolo 17, settimo comma, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946).

Detto schema di decreto, firmato dal Ministro della salute, è stato quindi inviato il 29 febbraio 2016 al Ministro della giustizia, per l'acquisizione del previsto concerto. In data 11 maggio 2016, tale Dicastero ha, tuttavia, sollevato obiezioni proprio in ordine alla mancata indicazione dei componenti designati dal Ministero della salute ed ha osservato che, sebbene fosse pendente il

giudizio di legittimità costituzionale, allo stato, e fino ad un'eventuale dichiarazione di illegittimità, la norma in questione dovesse mantenere la sua piena vigenza.

Il Ministero della salute ha, dunque, provveduto al ritiro dello schema di decreto e alla predisposizione di un nuovo testo, contenente anche la nomina dei componenti di propria designazione, che è stato trasmesso in data 21 luglio 2016 prima al Ministero della giustizia, per l'acquisizione del concerto, e, successivamente, da questi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nelle more dell'istruttoria avviata dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 7 ottobre 2016, che ha dichiarato incostituzionale la normativa che regola la composizione della Commissione, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale. Tale circostanza ha, pertanto, reso necessario procedere al ritiro anche di questo secondo schema di decreto e predisporre uno nuovo, aderente al mutato quadro normativo, che, una volta firmato dal Ministro della salute, è stato trasmesso al Ministero della giustizia in data 27 ottobre 2016 e, nuovamente, da questi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Informa i senatori interroganti che il provvedimento in questione – il quale, dunque, non reca più la presenza dei componenti di derivazione ministeriale, al pari di quanto inizialmente proposto dal Ministero della salute nella prima bozza di decreto –, dopo essere stato firmato dal Presidente del Consiglio in data 27 dicembre 2016, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 16 febbraio 2017.

Conclude riferendo che pochi giorni fa, e precisamente il 13 marzo u.s., si è tenuta la seduta di insediamento dell'organismo, le cui prossime udienze sono previste per il 25 e 26 maggio 2017.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto della risposta.